



COMUNE DI LEVERANO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER L' ACCESSO E LA SOSTA NELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO
del Centro Storico
e individuazione dell'Isola Pedonale di via Roma

ART. 1 FINALITA' ED AMBITO D'INTERVENTO

Questo regolamento nasce a tutela del patrimonio storico, artistico ed architettonico, rappresentato dal nucleo antico del paese, per migliorarne la sua fruibilità, per garantirne l'integrità.

Disciplina il transito e la sosta dei veicoli nell'area della **ZTL**, (Zona a Traffico Limitato), definita perimetralmente dalle vie San Rocco, Fontana, Caracciolo, Canne. Individua, inoltre, l'isola pedonale su tutta la piazza Roma.

ART. 2 TIPOLOGIA DEI PERMESSI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.

I permessi avranno durata massima biennale e potranno essere rinnovati entro la data di scadenza, per il biennio successivo, subordinato però, al mantenimento dei requisiti in base ai quali è stato concesso il permesso stesso.

I permessi sono: di transito, di transito e sosta, temporanei di transito e sosta.

I permessi di transito, di transito e sosta, temporanei di transito e sosta con validità superiore o inferiore ai 30 giorni, consistono in apposito contrassegno cartaceo, plastificato, da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

La modulistica, il colore e le denominazioni saranno oggetto di apposita ordinanza.

ART. 3 RESIDENTI

Ai residenti anagrafici delle vie comprese nella **ZTL**, la cui residenza corrisponda a dimora abituale, viene concesso un permesso di transito e sosta per ogni veicolo di proprietà.

I permessi sono rilasciati senza il nome del titolare, per garantire l'anonimato; è invece obbligatorio l'indicazione del numero di targa di tutti i veicoli che usufruiranno del permesso.

Per richiedere il permesso occorre presentare una domanda su apposito stampato, alla quale deve essere allegata copia della carta di circolazione ed autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare, la residenza anagrafica e la dimora abituale.

A seguito di accertamento di perdita dei requisiti, il Comando di Polizia Municipale provvederà alla cancellazione del permesso con notifica del provvedimento all'interessato.

ART. 4 DIMORANTI

I residenti fuori dalla **ZTL**, ma con dimora all'interno della stessa, possono richiedere il rilascio di permesso per il transito e la sosta.

Ai fini del presente provvedimento per dimorante s'intende colui che è titolare di un diritto di godimento su un'abitazione collocata all'interno della **Z.T.L.** e derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato presso il competente ufficio finanziario;

Il permesso sarà rilasciato con le avvertenze che seguono:

a) il permesso avrà una durata pari a quella del diritto vantato, sempre nei limiti dei due anni;

b) il permesso consente la circolazione e la sosta in tutta la **Z.T.L.**:

Al dimorante è equiparato il proprietario ovvero i comproprietari di un'abitazione posta all'interno della **Z.T.L.**, anche non residente, il quale può chiedere il rilascio di un solo permesso per nucleo familiare, a condizione che sulla stessa abitazione non siano attivi diritti di godimento, di natura reale o obbligazionaria, a favore di terzi.

ART. 5 GARAGES E AREE INTERNE

Ai proprietari o affittuari, ai detentori a titolo gratuito e a coloro che hanno la disponibilità all'interno di strutture pubbliche e private, di posti di sosta per veicoli, è concesso il solo permesso di solo transito per accedere all'area di sosta.

ART. 6 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Agli Agenti e Rappresentanti di Commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano preziosi, può essere concesso un permesso di transito e sosta, valido tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato, con validità giornaliera od annuale.

Per i permessi con validità giornaliera, al momento della richiesta verbale i Rappresentanti di Commercio devono esibire la carta di circolazione e certificato della Camera di Commercio o tesserino di rappresentante.

Per richiedere il permesso annuale occorre presentare una domanda in carta semplice, indirizzata al Comando di Polizia Municipale, allegando: iscrizione alla Camera di Commercio o autocertificazione; dichiarazione della Ditta attestante che il Comune di Leverano rientra come zona di rappresentanza; fotocopia della carta di circolazione.

ART. 7 IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCianti

Le imprese artigiane con **sede fuori** della **Z.T.L.**, che trasportano materiale, con veicolo destinato a trasporto cose o promiscuo, necessario per i lavori da eseguire, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere, all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare e sostare per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle attrezzature, dei materiali e/o delle merci.

L'autorizzazione può essere richiesta con validità annuale o giornaliera. L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni artigiano o ditta, in numero di una, valida per un unico veicolo per volta, sia esso destinato per il trasporto di cose, sia esso di uso promiscuo.

La richiesta di autorizzazione annuale deve essere presentata in carta semplice, allegando l'iscrizione alla Camera di Commercio e fotocopia del libretto di circolazione. Per le richieste di autorizzazione giornaliera è sufficiente la presentazione del libretto di circolazione.

Ai titolari delle attività artigianali e commerciali con **sede all'interno** delle **Z.T.L.**, che richiedono il trasporto di attrezzature o materiali, con veicoli adibiti a trasporto di cose o promiscui, è concesso un permesso annuale di transito e sosta per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e/o delle merci, ed allo svolgimento dell'attività, valido con orario d'apertura del laboratorio o dell'attività.

Le richieste di cui al comma precedente devono essere presentate in carta libera allegando il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio e fotocopia della carta di circolazione.

ART. 8 ISTITUTI DI CREDITO – TRASPORTO VALORI

Agli Istituti di Credito, con sede nella **Z.T.L.** sono concessi, per veicoli di proprietà dell'Istituto stesso, fino ad un massimo di due permessi di transito e di sosta.

Alle Ditte o Istituti di Credito che necessitano di trasportare valori è concesso un permesso di transito e sosta solo nel caso si utilizzino veicoli blindati.

Agli Enti pubblici con sede o uffici all'interno della **ZTL** è concesso un permesso di transito e sosta, nell'orario d'apertura delle attività.

Le domande per ottenere il permesso devono essere accompagnate dall'indicazione del veicolo autorizzato; alle richieste devono essere allegati altresì copie delle carte di circolazione dei veicoli.

ART. 9 MEDICI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI - VETERINARI

Ai Medici, convenzionati e facenti parte dell' Azienda U.S.L. locale, è concesso un permesso per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione nei pressi del rispettivo ambulatorio, negli orari di apertura dello stesso.

Lo stesso permesso è concesso ai Medici in visita domiciliare, i quali hanno la possibilità di poter circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente, per un periodo minimo necessario, esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dagli Ordini rispettivi.

Le richieste devono essere presentate in carta libera allegando autocertificazione, comprovante la convenzione, per quelli facenti parte dell'Azienda U.S.L. e autocertificazione comprovante la possibilità di effettuare interventi d'urgenza nell'ambito della propria branca specialistica.

ART. 10 CARICO E SCARICO COSE

Ai veicoli destinati a trasporto cose o promiscui sono concessi permessi di transito e sosta per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e/o delle merci, in numero di 1 per ogni veicolo.

ART. 11 STUDI PROFESSIONALI

Per i veicoli di titolari di studi professionali, con sede (intesa come Via e Numero Civico) all'interno della **Z.T.L.** è concesso un permesso di transito e sosta, con validità fino alle ore 22.00. Per gli studi professionali di tipo associato, con sede (intesa come Via e Numero Civico) all'interno della **Z.T.L.** sono concessi permessi di transito e sosta, in numero di uno ogni 4 titolari dello studio professionale, con validità fino alle ore 22.00.

Qualora più studi professionali condividano lo stesso indirizzo della sede, intesa come Via e Numero Civico, s'intendono studi professionali diversi, solo nel caso in cui i titolari siano iscritti ad ordini professionali diversi.

Le richieste devono essere presentate in carta libera allegando autocertificazione d'iscrizione all'albo, nonché dichiarazione d'ubicazione dello studio all'interno della **Z.T.L.**

ART. 12 VEICOLI ADIBITI A PRONTO INTERVENTO

Ai veicoli utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" dei gestori dei Pubblici Servizi: gas, acqua, energia elettrica, telefono e loro eventuali concessionari, nonché dei concessionari di servizi comunali o statali, sono concessi permessi biennali di transito e sosta, recanti la dicitura

“PRONTO INTERVENTO”, utilizzando mezzi gommati con peso complessivo non superiore ai 35 quintali. Ai veicoli adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade, nonché ai veicoli delle Pubbliche Affissioni è consentito il transito e la sosta validi nelle ore di svolgimento del servizio.

ART. 13 ALTRI VEICOLI DI PUBBLICO INTERESSE

I veicoli di proprietà degli Enti Pubblici, sono autorizzati a circolare e sostare, previo rilascio di permessi di transito e sosta.

Sono concessi permessi di transito e sosta come di seguito indicato:

- a. per i veicoli dei parroci;
- b. per i veicoli a disposizione dei portalettere operanti all'interno della **Z.T.L.**, previa richiesta avanzata dal responsabile del settore;
- c. n° 1 permessi di transito e sosta per i veicoli a disposizione di ciascuna Associazione Umanitaria che svolge assistenza a domicilio;
- d. per i veicoli di proprietà di ogni organo di vigilanza privata, fino ad un massimo di 2 permessi;
- e. agli autofunebri. I familiari del defunto, in caso di assoluta necessità, sono autorizzati a transitare e sostare con autoveicoli nella ZTL, fino alla conclusione del rito funebre.
- f. Per le celebrazioni del matrimonio può essere autorizzato, con permesso giornaliero, il transito e la sosta, di un solo autoveicolo.

ART. 14 VEICOLI DI PUBBLICO INTERESSE CHE POSSONO CIRCOLARE SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

Sono autorizzati a circolare e sostare nelle **Z.T.L.** e nei settori limitrofi, esclusivamente per motivi di servizio, senza rilascio di alcun contrassegno i veicoli di: POLIZIA, CARABINIERI, FORZE ARMATE, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA PENITENZIARIA, CORPO FORESTALE DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, PRONTO SOCCORSO, POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA PROVINCIALE, MEZZI PUBBLICI URBANI (BUS – TAXI), VEICOLI A NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, VEICOLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA CON TARGA DI COPERTURA CIVILE.

ART. 15 INVALIDI

Alle persone con invalidità e in possesso dell'apposito contrassegno, è consentito l'accesso e la sosta, senza relativo permesso.

Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza d'infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato presentando domanda in carta semplice dichiarando sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, nonché allegando la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Az. USL, dalla quale risulta che il richiedente ha effettivamente una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta temporanea.

In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell'invalidità.

ART. 16 VEICOLI DIRETTI A STRUTTURE RICETTIVE e B&B

I veicoli diretti alle strutture ricettive e B&B, sono autorizzati a transitare e sostare per il tempo necessario al carico e scarico dei bagagli.

Detti veicoli devono esporre all'interno del parabrezza, un contrassegno a perdere, compilato dalla proprietà della struttura ricettiva e rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, che riporti chiaramente la data di inizio e fine della permanenza nella struttura.

ART. 17 LAVORI EDILIZI

Alle Imprese o Ditte operanti nel settore edilizio è rilasciato un permesso di transito e di sosta per i veicoli a disposizione, per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e/o delle merci e per la realizzazione dei lavori, da svolgersi entro e non oltre le ore 20,00, con validità pari a quella del permesso di costruzione rilasciato dal competente Servizio Comunale.

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta agli autocarri superiori ai 35 quintali.

Per i permessi con validità giornaliera, al momento della richiesta verbale è sufficiente l'esibizione del certificato d'iscrizione per l'esercizio dell'attività. Le domande sono redatte in carta semplice, allegando il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio e copia del permesso di costruzione.

ART. 18 STAMPA

Il permesso al transito ed alla sosta è rilasciato alle "*testate giornalistiche*" e alle emittenti radiofoniche e televisive su richiesta delle stesse, con esposizione del contrassegno del relativo ordine.

ART. 19 MANIFESTAZIONI ED EVENTI

In occasione delle manifestazioni culturali e ricreative, sono rilasciati permessi di transito e sosta di natura temporanea, per un massimo di tre (3), necessari alle attività di organizzazione della manifestazione.

ART. 20 ASSISTENZA AI PARENTI. CASI DI NECESSITA'

Ai cittadini non residenti nella ZTL con parenti di primo e secondo grado residenti nella ZTL, non autosufficienti e con certificata necessità di servizio di assistenza, sarà rilasciato il permesso di transito e sosta.

Nella domanda l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta. Alla domanda è allegata la certificazione medica relativa al parente di primo e secondo grado con necessità d'assistenza. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. La durata del permesso è di due anni e può essere rinnovato.

Gli addetti al controllo in servizio nella ZTL, sono autorizzati a rilasciare permessi eccezionali di transito e sosta, con validità di 6 ore, in casi di necessità immediatamente constatabile.

ART. 21 PERMESSI

Le prescrizioni relative alla validità, modalità di transito e/o sosta ed agli orari, sono riportate nei permessi. I titolari dei permessi sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi relative.

A coloro che, nel periodo di validità del permesso, vengono contestate più di tre violazioni per il mancato rispetto delle norme in esso riportate, viene applicata la sanzione della sospensione della validità del permesso per trenta giorni. In caso di recidiva, ovvero al momento della contestazione di un'ulteriore violazione alle prescrizioni contenute nel permesso, si applica la sanzione della revoca per tutto il periodo di validità dello stesso, senza possibilità di restituzione.

Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.

ART. 22 USO DEL PERMESSO

I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. La mancata esposizione comporta le stesse sanzioni previste per coloro che non sono in possesso di permesso.

L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio, nel caso di permesso invalidi, comporta la revoca del permesso per il periodo di validità dello stesso, senza possibilità di restituzione, salvo che non si configurino illeciti penali.

ART. 23 RICHIESTE DI PERMESSO

I permessi di cui al presente regolamento, sono richiesti con istanza, in carta semplice, indirizzata al Comando del Corpo di Polizia Municipale.

Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che gli uffici danno all'interessato, entro 15 gg. lavorativi dalla data di protocollo della richiesta. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.

ART. 24 PREDISPOSIZIONE DEI PERMESSI

I permessi di cui al presente regolamento sono istruiti e predisposti dal Comando del Corpo di Polizia Municipale.

I permessi sono rilasciati con sottoscrizione del Comandante.

I permessi sono posti in maniera gratuita.

Leverano,.....